

Istruzioni sulla sicurezza

SA-02176-C1 Indicazione delle vie d'evacuazione e illuminazione di sicurezza

Swisscom SA

Group Security

Casella postale

3050 Berna

Versione	Data	Persona	Modifiche apportate/osservazioni
0.1	21.09.2022	Claudio Passafaro	Redazione della bozza
0.2	07.11.2022	Claudio Passafaro, Carlo Bertolini, Daniel Zysset	Revisione sulla base degli input
0.9	09.12.2022	Daniel Zysset	Tradotto e finalizzato
1.0	09.12.2022	Thomas Dummermuth	Collaudo/rilascio

Responsabile: SiBe Brand-Objektschutz

Edito da: SiBe Brand-Objektschutz

Redazione: 21.09.2022

Creato da: Passafaro Claudio

Destinatari: v. 1.1 Campo di applicazione

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Campo di applicazione	3
2	Disposizioni di base	3
3	Nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione soggetti ad autorizzazione	3
3.1	Illuminazione	3
3.2	Passaggi e vie d'evacuazione	3
4	Illuminazione di emergenza	4
4.1	Definizione	4
4.2	Criteri rilevanti per Swisscom	4
5	Ausilio per la valutazione della necessità	5
5.1	Segnali di emergenza	5
5.2	Illuminazione di emergenza (illuminazione di sicurezza e/o sostitutiva)	5
5.3	Valutazione difforme	5
5.4	Gestione del patrimonio esistente	5
6	Matrice dei requisiti tecnici (a titolo orientativo)	6
7	Informazioni sul documento	7
7.1	«Versione 1.0»	7

1 Introduzione

1.1 Campo di applicazione

¹ Il presente documento è valido per l'intera Swisscom SA, incluse tutte le società del Gruppo, le divisioni operative e del Gruppo aventi sede in Svizzera e all'estero. Con «Swisscom» si intendono le unità seguenti: divisioni operative e del Gruppo Swisscom SA e Swisscom (Svizzera) SA.

2 Disposizioni di base

² A seconda della concentrazione di persone e della destinazione d'uso, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco devono essere equipaggiati con segnalazioni, delle vie di fuga, di soccorso e delle uscite, sufficientemente dimensionate nonché con impianti d'illuminazione di sicurezza e di alimentazione elettrica per le funzioni di sicurezza. L'illuminazione di sicurezza deve consentire di percorrere in sicurezza i locali e le vie di fuga e deve facilitare il raggiungimento delle uscite, fino all'esterno.

³ Il presente documento stabilisce i requisiti minimi. Vanno rispettate le leggi nazionali o locali vigenti.

3 Nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione soggetti ad autorizzazione

⁴ In caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione soggetti ad autorizzazione vanno individuate e definite le misure imposte dalla legge e richieste dall'azienda per lo stabile in questione.

3.1 Illuminazione

⁵ I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute delle persone non siano messe in pericolo¹.

⁶ In linea generale, tutti i locali, anche quelli frequentati saltuariamente, tutti i posti di lavoro occupati in permanenza, in maniera saltuaria o occasionale, e tutti i passaggi devono essere illuminati con luce naturale e/o artificiale conformemente all'uso cui sono destinati².

3.2 Passaggi e vie d'evacuazione³

⁷ I passaggi sono aree destinate al transito di pedoni all'interno dell'azienda (dentro l'edificio, come ad es. in generale entrate e uscite, corridoi, scale e accessi alle postazioni di lavoro e alle attrezzature aziendali).

⁸ In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell'azienda devono poter essere abbandonati in modo rapido e sicuro. Tutti i passaggi costituiscono quindi importanti vie d'evacuazione per i lavoratori.

¹ Art. 35 cpv. 1 OPI

² Art. 15 OLL 3 (v. Indicazioni)

³ Sezione 3 OLL 4

4 Illuminazione di emergenza

4.1 Definizione

⁹ «Illuminazione di emergenza» è un termine generale con cui si intendono l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione sostitutiva (cfr. figura 1). L'obiettivo principale dell'illuminazione di sicurezza è di consentire l'allontanamento senza rischi da un luogo nel caso di un'interruzione generale dell'approvvigionamento di corrente.




Figura 1 (cfr. Indicazioni OLL 3, art. 15)

4.2 Criteri rilevanti per Swisscom

¹⁰ In funzione dell'analisi dei rischi e della situazione specifica, in Swisscom possono essere adottati gli elementi seguenti:

- a. illuminazione di sicurezza per le vie d'evacuazione;
- b. illuminazione di sicurezza per locali che sono destinati ad attività esposte a particolare pericolo (v. portafoglio dei pericoli Safety) o comportano un rischio d'infortunio d'elevato e
- c. illuminazione sostitutiva.

¹¹ È considerata illuminazione di sicurezza ai sensi del punto 4.2 cpv. a. la parte dell'illuminazione di emergenza che serve a illuminare le vie d'evacuazione e di salvataggio per un determinato tempo con un illuminamento minimo (non meno di 1 lux per almeno 1 ora) affinché sia possibile allontanarsi senza rischi da locali e impianti.

¹² È considerata illuminazione di sicurezza ai sensi del punto 4.2 cpv. b. la parte dell'illuminazione di emergenza che serve a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in possibili procedure o situazioni di pericolo e rendere possibili procedure di spegnimento adeguate per la salute e la sicurezza delle persone interessate e di altre persone.

¹³ L'illuminazione sostitutiva ai sensi del punto 4.2 cpv. c. è la parte dell'illuminazione di emergenza che consente di proseguire l'attività normale per un periodo limitato. Qualora i valori dell'illuminazione sostitutiva siano inferiori al livello minimo dell'illuminazione vera e propria, essa può essere utilizzata solo per arrestare e terminare un processo di lavoro.

5 Ausilio per la valutazione della necessità

5.1 Segnali di emergenza

¹⁴ Se non immediatamente riconoscibile o in presenza di persone che non hanno dimestichezza con la conformazione del luogo, la direzione di evacuazione deve essere indicata per mezzo di segnali di emergenza (ad es. vie d'evacuazione verticali e orizzontali, cambi di direzione). Le uscite non immediatamente riconoscibili come tali o utilizzate solo in caso di emergenza vanno contrassegnate. I segnali di emergenza devono essere almeno luminescenti e in determinati casi dotati di illuminazione di sicurezza.

5.2 Illuminazione di emergenza (illuminazione di sicurezza e/o sostitutiva)

¹⁵ Nelle vie d'evacuazione verticali e orizzontali⁴ è obbligatoria un'illuminazione di sicurezza. Nei fabbricati di piccole dimensioni⁵, l'illuminazione di sicurezza non è obbligatoria.

¹⁶ In linea di massima, l'illuminazione di emergenza non è obbligatoria nei locali di fabbricati industriali e commerciali. Fanno eccezione i locali di cui al punto 4.2 cpv. b., in cui è obbligatoria un'illuminazione di emergenza. A tal fine sono ammesse anche lampade di sicurezza portatili, qualora ai locali in questione acceda soltanto personale dell'azienda. Una volta utilizzate, le lampade devono essere ricaricate nel luogo previsto.

5.3 Valutazione difforme

¹⁷ Può essere formulata una valutazione difforme in tutti i casi in cui circostanze particolari dello stabile in questione impongono di ipotizzare un altro rischio d'infortunio.

5.4 Gestione del patrimonio esistente

¹⁸ Nelle vie d'evacuazione verticali e orizzontali degli edifici esistenti, l'assenza di un'illuminazione di emergenza nelle aree illuminate dalla luce naturale può essere tollerata fino a una successiva ristrutturazione.

¹⁹ In linea di massima prevalgono i requisiti disposti dalle autorità.

²⁰ Un piano (anche parziale) esistente per l'indicazione delle vie di evacuazione e l'illuminazione di sicurezza non può essere modificato senza aver consultato le autorità competenti.

⁴ Vie d'evacuazione orizzontali e verticali come da prescrizioni svizzere della protezione antincendio AICAA

⁵ Fabbricato di piccole dimensioni: fino a 11 m di altezza complessiva, massimo 2 piani fuori terra, massimo 1 piano interrato, somma delle superfici di tutti i piani al massimo 600 m², nessun utilizzo di pernottamento con eccezione di un appartamento

6 Matrice dei requisiti tecnici (a titolo orientativo)

	Luce naturale	Segnali di emergenza	Illuminazione di sicurezza
Vie d'evacuazione verticali e orizzontali	Con	Luminescenti	<p>Obbligatoria: nei casi normali. Nelle aree illuminate da luce naturale, la mancanza dell'illuminazione di sicurezza può essere tollerata fino a una successiva ristrutturazione.</p> <p>Non obbligatoria: nei fabbricati di piccole dimensioni</p>
	Senza od oscurabile	<p>Luminescenti: nei casi normali</p> <p>Con illuminazione di sicurezza: in caso di utilizzo congiunto con terzi (locatario terzo)</p>	
Locali Swisscom (central office, locali tecnici, magazzini, vani batterie ecc.)	Con	Luminescenti	Non obbligatoria
	Senza od oscurabile		
Locali che sono destinati ad attività esposte a particolari pericoli o comportano un rischio d'infortunio d'elevato	Con	V. valutazione specifica dei rischi e dello stabile	V. valutazione specifica dei rischi e dello stabile
	Senza od oscurabile		

7 Informazioni sul documento

Le presenti istruzioni di sicurezza descrivono l'identificazione delle vie d'evacuazione e l'illuminazione di sicurezza all'interno dell'azienda.

7.1 «Versione 1.0»

Doc ID	SA-02176-C1 Indicazione delle vie d'evacuazione e illuminazione di sicurezza
Classificazione	C1 Public
Ambito di applicazione	Swisscom SA
Data di emissione	21.09.2022
Stato	released
Oggetto del documento	Istruzione di sicurezza
Correlazioni	LLV-D07-003 / LLV-D07-004 /